



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

-Sezione Civile-

Il Giudice Istruttore, nel giudizio n. 1322/02 R.G. promosso S. S. e B. G. nei confronti Banca s.p.a. cui è subentrata la Banca spa; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.10.2010;

osserva:

il giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca opposta in data 9/13.2.2002 ed è stato ritualmente proposto con atto notificato il 6.5.2002. Gli opposenti si sono quindi costituiti in data 14.5.2002 nel termine di 10 giorni dalla notificazione dell'atto di opposizione.

Come è noto la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con pronuncia n. 19246 del 9.9.2010 ha affermato il principio secondo cui la dimezzazione dei termini di costituzione dell'opponente, nel giudizio ex art. 645 c.p.c., opera non solo nel caso di riduzione del termine di comparizione assegnato all'opposto, ma come effetto automatico della proposta opposizione, atteso che la norma espressamente dispone che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Ciò comporta, quindi, il dimezzamento del termine di costituzione dell'opponente e dell'opposto a prescindere dalla effettiva assegnazione a quest'ultimo di un termine a comparire inferiore a quello di legge. Corollario di tal principio è l'improcedibilità dell'opposizione laddove l'opponente si costituisca in giudizio nel termine ordinario di dieci giorni, superiore a quello dimezzato di cinque giorni, ex artt. 165-163 bis c.p.c..

Il revirement della Suprema Corte impone di valutarne le ripercussioni e i possibili rimedi nei giudizi in corso alla data della succitata pronuncia. E' indubbio, infatti, che la parte opponente che, adeguandosi allo schema interpretativo giurisprudenziale consolidato, abbia notificato nei termini l'atto di opposizione e senza dimezzare all'opposto il termine a comparire, si sia costituita in giudizio nel termine ordinario ex art. 165 c.p.c., si trova esposta, senza avervi dato causa, ad una declaratoria di improcedibilità dell'opposizione. La questione di procedibilità è, peraltro, soggetta al rilievo d'ufficio il che comporta una pronuncia in rito "a sorpresa" su cui, magari, le parti non hanno nemmeno interloquito in contraddittorio, laddove la causa sia stata assunta in decisione prima della pronuncia

della Suprema Corte. Ciò però che maggiormente rileva, non è tanto l'incidenza della pronuncia sulla tempistica processuale, quanto il dato sostanziale che a causa di un fatto esterno sopravvenuto- mutamento dell'orientamento giurisprudenziale- ed estraneo alla sfera di controllo della parte incolpevole, la stessa incorre in una pronuncia di improcedibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 647 comma 2 c.p.c.

Una tale conseguenza appare dissonante con le esigenze di certezza e di effettività di tutela processuale e si rivela del tutto non in linea con i principi costituzionali dettati dall'art. 111 Cost e del "giusto processo". L'esigenza, del resto, è stata avvertita dalla stessa Suprema Corte che con pronuncia del 10/17.6.2010 e del 2.7.2010 ha puntualmente richiamato -con dovizia di argomentazioni del tutto condivisibili- i superiori principi. La Corte ha inoltre individuato nella rimessione in termini di cui all'abrogato art. 184 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile al caso di specie, atteso che la novella apportata all'art. 153 c.p.c. dalla L.69/09 opera per i giudizi introdotti in data successiva alla

sua entrata in vigore) lo strumento restitutorio -inteso in una accezione interpretativa coerente con finalità di effettivo garantismo processuale- idoneo a consentire alla parte opponente di superare l'ostacolo processuale, sopravvenuto ed impreveduto, che, diversamente, precluderebbe la realizzazione della tutela sostanziale delle proprie ragioni.

Ciò posto, si ritiene che il conseguimento di un tale risultato -attraverso la rimessione in termini- in concreto non debba tradursi nella rinnovazione di attività processuali. L'atto di opposizione, invero, è stato ritualmente notificato e non potrebbe essere rinnovato, atteso l'avvenuto decorso dei termini ex art. 641 c.p.c. La rinnovazione della sola costituzione darebbe luogo, d'altronde, alla regressione del giudizio alla fase iniziale con conseguente vanificazione dell'attività compiuta. Una tale conseguenza, inoltre, non può certamente ritenersi conforme con i surrichiamati principi di concentrazione processuale e di ragionevole durata del processo. D'altra parte, nell'ottica di un bilanciamento delle contrapposte posizioni processuali, non sembra che una tale soluzione sia concretamente lesiva degli interessi della parte opposta la quale ha avuto un termine di comparizione superiore a quello ordinario ex art. 163 bis c.p.c. e si è costituita nel rispetto del termine ordinario di cui all'art. 167 c.p.c..

In definitiva, l'effetto restitutorio, previsto dalla rimessione in termini, nel caso in esame non si concreta nell'assegnazione di termini per la rinnovazione di attività processuali, ma si esaurisce nella mera presa d'atto dell'errore incolpevole in cui la parte è incorsa e nella "sanatoria" processuale del vizio di costituzione, quale diretta conseguenza del riconoscimento del presupposto di legge per la



rimessione in termini.


P.T.M

Rimette in termini l'opponente ai fini della costituzione in giudizio e rinvia all'udienza del 4.10.2011 per la precisazione delle conclusioni.

Siracusa 29.10.2010

Il Giudice Istruttore

V. Milone



3-11-010


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 3-11-2010

II

CASO.it